

Attualità

Aspetti particolari sul rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura e/o alla cremazione: la sussistenza del "sospetto di reato"

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Un aspetto particolare che, frequentemente, si presenta agli impiegati comunali, all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione, a prescindere da fatto che agiscano o nella veste di ufficiali di stato civile o di semplici dipendenti addetti ai servizi cimiteriali a seconda della normativa che si applica (si ricorda in proposito che se dette autorizzazioni vengono rilasciate, secondo la disciplina contenuta nel D.P.R. 285/90, e, precisamente, nell'art. 6 per la sepoltura e nell'art. 79 per la cremazione il soggetto dotato dei poteri autorizzatori agisce in qualità ora di ufficiale di stato civile, ora di rappresentante del Sindaco, mentre se dette operazioni vengono effettuate in ossequio alla disciplina di una delle varie leggi regionali attualmente in vigore, emanate per recepire i principi contenuti nella legge 30 marzo 2001 n. 130, l'autorizzazione viene rilasciata dall'impiegato comunale in tale veste magari con la qualifica di "responsabile del procedimento", non potendo le leggi regionali assegnare alcuna attribuzione o qualunque incombenza, anche se ad onor del vero, qualche regione l'ha illegittimamente fatto, agli ufficiali di stato civile stante la potestà esclusiva in materia dello stato prevista dall'art. 117 lett. i della Costituzione), riguarda i defunti per i quali le cause del decesso non possono essere annoverate fra le cosiddette "morti naturali". Come è noto per poter procedere al rilascio di quello che una volta veniva definito "permesso di seppellimento" e che nella denominazione corrente corrisponde all'autorizzazione alla sepoltura, inten-

dendosi per tale sia l'inumazione in campo comune o in posto in terra in concessione che la tumulazione in posto in muratura in loculo singolo o in tomba o cappella di famiglia e senza alcuna distinzione sul fatto che trattasi di tumulazione stagna o aerata, l'ufficiale di stato civile o il semplice impiegato comunale a ciò preposto deve aver accertato il decesso per tramite di un medico necroscopo o di altro sanitario a ciò delegato che provvede alla redazione dell'apposito "certificato necroscopico" che deve indicare peraltro l'eventuale "esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta" (art 74 comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 285/90 laddove prevede per l'appunto che l'autorizzazione alla sepoltura viene rilasciata secondo le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile).

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla cremazione è lo stesso art 74 comma 3 del D.P.R. 396/2000 appena citato che rimanda la disciplina a quanto contenuto negli articoli 79 e seguenti del D.P.R. 285/90. Il dettato normativo contenuto nel suddetto articolo del regolamento nazionale di polizia mortuaria subordina l'autorizzazione alla cremazione da parte del sindaco alla sussistenza di due presupposti e precisamente:

a) Manifestazione di volontà dimostrata, in primis, attraverso una disposizione testamentaria espressa in tal senso dal defunto o in mancanza con la volontà espressa dal coniuge e in difetto dal parente più

prossimo individuato secondo la gradazione prevista dal codice civile con la precisazione che in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado la volontà deve essere espressa da tutti. La norma prevede altresì che costituisce manifestazione di volontà l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

b) Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, prevedendo altresì che in caso di morte improvvisa o sospetta è necessaria la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La stessa circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24, esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria al punto 14.2 prevede che la cremazione di un cadavere sia subordinata alla presenza di determinati presupposti fra i quali per l'appunto il *"certificato in carta libera redatto dal medico curante o medico necroscopo con firma autenticata dal funzionario incaricato o da chi da lui delegato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato"* con la precisazione che *"Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria"*.

L'impianto normativo, testé illustrato, per quanto riguarda la cremazione non è stato sostanzialmente intaccato dalle disposizioni contenute nella legge n. 130/2001, che come è risaputo, si configura come una legge di principi preordinata alla modifica del regolamento (D.P.R. 285/90) e che contiene alcune lievi modifiche rispetto al testo vigente di cui all'art. 79 appena esaminato. In particolare la competenza autorizzatoria passa dalla potestà del sindaco all'ufficiale di stato civile, la manifestazione di volontà nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado non deve essere resa da tutti essendo sufficiente la maggioranza assoluta di essi e non viene più richiesta l'autenticazione della firma sul certificato medico da parte del coordinatore sanitario, rimanendo peraltro l'obbligo di disporre ai fini dell'autorizzazione alla cremazione del suddetto certificato con le caratteristiche già definite nell'art. 79 *"acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato"* (art. 3, punto 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130).

Le modifiche al D.P.R. 285/90 non sono poi mai intervenute a seguito anche della riforma costituzionale che ha trasferito le competenze in materia sanitaria alle regioni, regioni che a partire dal 2003 hanno legiferato in materia recependo, specie per quanto riguarda questo aspetto, abbastanza pedissequamente quanto contenuto al riguardo nella L. 130/2001 o tramite un esplicito richiamo o riprendendone in maniera integrale o quasi l'articolato.

A titolo esemplificativo la formulazione che appare nell'articolato della legge della Provincia Autonoma di Trento (ma il tenore è pressoché identico anche per le altre regioni che hanno esplicitato questo passaggio senza limitarsi al generico richiamo alla normativa statale) suona così: *"l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ..., previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria"* (art 2 L.P. 20 giugno 2008, n. 7).

Dopo aver fatto un quadro che, dal punto di vista normativo, ritengo possa essere piuttosto completo ed esaustivo, cercherò di analizzare e spiegare, andando oltre il livello teorico e normativo, cosa succede dal punto di vista pratico ed operativo e come si comportano i vari soggetti interessati quando si è in presenza di una morte non dovuta a cause naturali, esaminando anche i problemi correlati che spesso si presentano a chi è chiamato al rilascio delle relative autorizzazioni. Ovviamente le mie osservazioni e le conseguenti riflessioni partono dalla mia esperienza pratica e della casistica che mi è capitata nell'ultimo decennio nel comune di Trento dove presto il mio servizio, consapevole peraltro che trattandosi di una questione di respiro nazionale non essendo normata dalla legislazione regionale o provinciale le questioni che si prospettano sono alquanto simili a quelle che capitano o possono capitare in altre parti d'Italia.

Il "sospetto di reato" in caso di sepoltura

Come precisato precedentemente per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura da parte del soggetto incaricato bisogna che il decesso venga accertato tramite il certificato necroscopico che come abbiamo visto deve indicare l'*"eventuale esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta"*; se detto certificato non riporta queste indicazioni eventuali ed accidentali vuol dire che si è in presenza di una morte dovuta a cause naturali e pertanto *"nulla questio"*: si può procedere, senza alcun indugio, al rilascio dell'autorizzazione. Diversa è la situazione che si prospetta nel caso in cui si sia in presenza di un certificato necroscopico

che riporti una delle indicazioni sopra richiamate che non necessariamente debbano sussistere contemporaneamente: ci si potrebbe trovare infatti di fronte ad un caso di morte violenta suffragata o meno dal “sospetto di reato” (nel primo caso per esempio l’omicidio e nel secondo il suicidio), ma ci si potrebbe imbattere anche nel caso di morte apparentemente non violenta ma sulla quale sussiste il “sospetto di reato” come per esempio nel caso di avvelenamento.

Orbene l’art. 76 dell’ordinamento di stato civile prevede che qualora l’ufficiale di stato civile che nell’accertare la morte ai fini dell’autorizzazione alla sepoltura rilevi qualche indizio di reato o ne abbia conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della repubblica; dello stesso tenore risulta il disposto di cui all’art. 3 del D.P.R. 285/90 che, *mutatis mutandis*, prevede che “*ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza*”; detto articolo ricorda però in via preliminare l’obbligo dei medici “fermo restando” previsto dall’art. 365 del codice penale di riferire tempestivamente all’autorità sui “*casi che possono presentare i caratteri di un delitto*”. È facile quindi intuire come in questi casi, prima ancora del sindaco o dell’ufficiale di stato civile che accertano la morte tramite il certificato necroscopico, il primo ad avere il “sospetto di reato” e sui cui ricade l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria sia proprio il medico che ha redatto il certificato necroscopico. E, di fatto, nella pratica capita raramente o quasi mai che la segnalazione parta dagli uffici comunali essendo stata già rilevata a monte al momento dell’ispezione del cadavere da parte dei sanitari competenti. All’incaricato comunale, in questi casi, non resta quindi che attendere le determinazioni dell’autorità giudiziaria e procedere al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura solo in presenza del nulla osta della magistratura.

Leggermente diversa si presenta la situazione nei casi di morte violenta non suffragati dal “sospetto di reato”. L’art. 77 del più volte citato ordinamento di stato civile prevede al riguardo che allorché sul cadavere si riscontrano segni o indizi di morte violenta non si può procedere alla sepoltura fino a quando il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, non abbia redatto un processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze relative alla morte e non abbia fornito all’ufficiale di stato civile le notizie necessarie alla formazione dell’atto di morte.

La formulazione di questo articolato ha dato adito a non pochi dubbi interpretativi ed operativi tant’è

che il ministero degli interni è dovuto intervenire sulla questione ben tre volte a distanza di un paio d’anni. Con una prima circolare (n. 33 del 17/7/2004) chiarisce, riprendendo le disposizioni contenute nei più volte citati artt. 76, 77 e 78 dell’ordinamento, che quando risultano segni o indizi di morte violenta è necessaria la redazione da parte del magistrato o dell’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, del processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e che vengano date al riguardo all’ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza.

La circolare aggiunge e ribadisce che dal combinato disposto delle norme richiamate appare chiaro che la discriminante per la necessità o meno del nulla osta del magistrato alla sepoltura è la presenza o meno di un sospetto o indizio di reato valutata dallo stesso magistrato e nel caso in cui non sussista l’ufficiale dello stato civile può provvedere ad autorizzare il seppellimento.

Lo stesso concetto viene nuovamente ribadito e meglio precisato in una circolare di qualche mese dopo (n. 42 del 19/10/2004) nella quale vengono fissate e rimarcate le due ipotesi e cioè:

- 1) rilascio autorizzazione al seppellimento, su nulla osta del Magistrato, in caso di sospetto di reato;
- 2) rilascio autorizzazione al seppellimento, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal Magistrato.

La circolare conclude quindi che per poter procedere al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura nel primo caso occorrerà necessariamente il nulla osta mentre nella seconda ipotesi occorre aver “visionato” preliminarmente il processo verbale redatto dal Magistrato.

Nella terza circolare (n. 30 del 7/6/2007) viene invece precisato che la previsione per l’ufficiale di stato civile di ricevere e visionare il processo verbale in questione non presuppone necessariamente una trasmissione integrale dell’atto che potrebbe essere coperto da segreto istruttorio, ma è sufficiente una comunicazione circa le risultanze non essendo compito dell’ufficiale di stato civile verificare i risultati del processo verbale o effettuare una valutazione indipendente circa i motivi della morte, spiegando che lo scopo della norma è quello di impedire la “tumultuazione prima di un esame giudiziario e medico della salma e non quello di far compiere una indagine all’ufficiale di stato civile.” La circolare conclude che si può procedere ad autorizzare la sepoltura a fronte della comunicazione, da parte del magistrato, che non sussistono elementi di reato

ovvero, nel caso di sussistenza, del nulla osta non necessitando anche la trasmissione del processo verbale integrale.

Nonostante la lettura sistematica delle norme e delle circolari esplicative individuati abbastanza chiaramente i compiti e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nonché le procedure da seguire per pervenire al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento, fino a qualche anno fa per tradizione consolidata, e qui parlo, ovviamente, della situazione di Trento che conosco bene anche se ad onor del vero mi risulta e si può facilmente immaginare che tale prassi venga o veniva seguita anche da altre parti, di tutte le morti violenti, ovvero non naturali, a prescindere dal "sospetto di reato" veniva interessata la Procura della Repubblica (anche per i decessi avvenuti in ospedale a seguito di ricovero per traumi vari) e quindi tutte le autorizzazioni alla sepoltura per questi casi venivano rilasciate a seguito di nulla osta essendo praticamente inesistente, o quasi, la fattispecie dell'esame del processo verbale o della comunicazione dei risultati: in pratica da parte dei medici preposti veniva sistematicamente omessa ogni valutazione circa la sussistenza o meno del "sospetto di reato" demandando tutte le valutazioni e le decisioni del caso al magistrato.

Da qualche anno e precisamente dal 2012 la Procura di Trento con una puntuale e precisa direttiva a firma Procuratore e indirizzata ai vari soggetti interessati (azienda sanitaria, forze dell'ordine e ufficiali di stato civile) partendo dall'assunto che frequentemente *"in caso di morte il cadavere viene ingiustificatamente messo a disposizione dell'autorità giudiziaria pur in difetto delle condizioni di legge e cioè la sussistenza del sospetto di reato"* ha richiamato tutti i soggetti coinvolti, ognuno per quanto di propria competenza, ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme.

Nella direttiva, piuttosto articolata che contiene degli spunti molto interessanti si afferma *in primis* che il *"sospetto di reato che legittima ad investire l'autorità giudiziaria significa la sussistenza di un fumus adeguatamente riscontrato della commissione di un reato"* e che *"di tale sospetto il medico deve darne motivata giustificazione nell'atto con cui rimette il cadavere all'autorità giudiziaria per consentire al pubblico ministero di adottare le opportune determinazioni"*. Viene altresì precisato che non va confuso il "sospetto di reato" con il "dubbio sulla causa di morte" per la qual cosa se il medico lo ritiene deve richiedere il riscontro diagnostico ex art 37 D.P.R. 285/90 e solo se in tale sede dovesse sorgere il sospetto di reato, darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

Con il suddetto atto di indirizzo vengono anche sensibilizzate le forze dell'ordine intervenute nel caso di decesso in luogo pubblico a rappresentare al medico chiamato sul posto a redigere il certificato di constatazione di morte (cosiddetto primo certificato) la situazione riscontrata. Viene altresì precisato che nei casi di suicidio, allorché non sorgano dubbi sulla causa suicidaria e non emerga il sospetto di reato (istigazione o aiuto al suicidio, art. 580 c.p.), buona regola è quella di mettere il cadavere a disposizione dei familiari, mentre nel caso l'operatore di polizia apprezzasse il "sospetto di reato" dovrà dettagliarlo in modo puntuale e non genericamente presuntivo.

La circolare/direttiva ha un duplice scopo dichiarato e cioè quello di evitare da un lato spese aggiuntive inutili a carico della procura e dall'altro ritardi nella messa a disposizione dei familiari del cadavere: si legge infatti che lo scopo è proprio di *"evitare, con il mancato rispetto della normativa di settore, di attivare uno strumento foriero di spese ingiustificate che finirebbe con il determinare per i familiari della persona deceduta un aggravio di incombenze in un momento particolarmente doloroso"*.

Non mancano, poi, le indicazioni per gli ufficiali di stato civile ai fini del rilascio delle autorizzazioni con la precisazione che esclusi i casi di messa a disposizione dell'autorità giudiziaria non è configurabile alcuna competenza della stessa autorità ai fini del seppellimento o anche della cremazione (ma su quest'ultimo aspetto ritorneremo dopo perché la questione dal punto di vista normativo è un po' diversa) e che quindi nei casi in cui difetti il sospetto di reato è sufficiente che gli organi di polizia giudiziari intervenuti in loco dispongano di mettere a disposizione dei familiari il cadavere e che detta disposizione, recepita nel certificato di morte, è da intendere come espressiva della determinazione dell'autorità giudiziaria e quindi espressiva anche del "nulla osta al seppellimento e, eventualmente, alla cremazione".

Questa direttiva, dopo un primo necessario momento di rodaggio, ha sicuramente sortito gli effetti sperati snellendo la procedura, sgravando la Procura di incombenze inutili ed eliminando i ritardi nella fissazione dei funerali che necessariamente bisogna prevenire quando è previsto il rilascio del nulla osta; nella pratica gli incaricati del prelievo di un cadavere da un luogo pubblico al momento della rimozione si fanno compilare un apposito modulo da parte dell'organo di polizia intervenuto nel quale viene precisato se il cadavere è a disposizione dei familiari o della magistratura. Nel primo caso l'ufficiale di stato civile può procedere direttamente, su indicazione dei familiari a fissare il funerale e

a rilasciare l'autorizzazione al seppellimento mentre nel secondo caso deve aspettare il nulla osta.

Il “sospetto di reato” in caso di cremazione

Per quanto riguarda la cremazione come si accennava prima, la situazione si presenta in maniera leggermente diversa. Ancorché nella direttiva della Procura di Trento appena esaminata i due istituti (sepoltura e cremazione) vengono trattati alla stessa stregua prevedendo che la disposizione della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, di messa a disposizione dei familiari del cadavere sia “*implicitamente espressiva del nulla osta al seppellimento e, eventualmente, alla cremazione*”, la questione non è così scontata. Se infatti per la sepoltura detta disposizione può essere considerata condizione necessaria e sufficiente per il rilascio da parte dell'ufficiale di stato civile non altrettanto può dirsi per la cremazione.

Come abbiamo visto in premessa il quadro normativo di riferimento per le due ipotesi è diverso e diversi sono i presupposti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

Per la cremazione in particolare, tralasciando la questione della “manifestazione di volontà” che nel contesto di questo ragionamento ha poco pregio, va ricordato che oltre al certificato necroscopico (redatto indifferentemente sia per la sepoltura che per la cremazione con le regole appena esaminate e con gli obblighi da parte dei medici in ordine alla “sussistenza di reato” di cui si è parlato prima) per procedere al rilascio dell'autorizzazione è necessario un ulteriore certificato medico (a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalle locali aziende sanitarie, in carta libera e secondo le disposizioni introdotte dalla L. 130/2001 senza l'autenticazione della firma) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che “il cadavere può essere cremato”. E questa è la prima questione: nel caso di morte assistita da “sospetto di reato” è necessario l'intervento della magistratura con il rilascio del nulla osta, ma non del generico nulla osta per la sepoltura ma specifico per la cremazione con espressa dicitura in tal senso come previsto dalla normativa. Un nulla osta rilasciato per la sepoltura non è automaticamente estensibile alla cremazione anzi spesso si vedono nell'esperienza pratica dei nulla osta alla sepoltura con divieto espresso di procedere alla cremazione del cadavere. Ma tutto sommato in questo caso la questione è abbastanza semplice: se il cadavere è a disposizione della magistratura e i familiari del defunto intendono procedere con la cremazione basta

segnalare la circostanza alla procura in modo che, dopo le necessarie valutazioni del caso, il magistrato, se ritiene opportuno, rilascia il nulla osta alla cremazione, ovvero se di diverso avviso alla sola sepoltura; in questo caso ovviamente, per riprendere l'antica locuzione *ubi major minor cessat* non è più necessario il certificato medico di cui sopra.

Un po' diversa è la situazione che si prospetta, invece, nei casi di morte violenta non assistita dal “sospetto di reato”, e dal mio punto di vista ritengo che sia un po' azzardato e forse anche una forzatura considerare la determinazione da parte dell'organo di polizia giudiziaria di messa a disposizione dei familiari “implicitamente espressiva del nulla osta anche alla cremazione” posto che detta comunicazione non è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge richiesti per poter procedere al rilascio da parte dell'ufficiale di stato civile dell'autorizzazione alla cremazione. Non trattandosi di nulla osta con espressa indicazione che il cadavere può essere cremato bisogna quindi ritornare a richiedere all'autorità sanitaria il certificato medico per la cremazione con le caratteristiche sopradescritte. E qui iniziano a sorgere le complicazioni: va considerato innanzitutto che il primo certificato medico (constatazione di morte) viene redatto dal medico che interviene sul posto (di norma pronto soccorso o guardia medica) e quasi mai coincide con chi redige il certificato necroscopico (accertamento di morte) dopo il prescritto periodo di osservazione o a seguito di accertamento strumentale, né con quello chiamato a redigere il certificato per la cremazione: se la determinazione di messa a disposizione dei familiari del cadavere recepita nel primo certificato può essere un ausilio per la redazione del certificato necroscopico facendo venire meno il sorgere del “sospetto del reato” non altrettanto lo è per la redazione del certificato di cremazione che presuppone, forse a causa di una mal formulazione del dettato normativo ed in assenza di circolari esplicative, una sorta di valutazione di merito da parte del medico che conclusivamente deve “escludere ogni sospetto di reato”. E con quali strumenti? Sulla base solo del primo certificato che dice anche che il cadavere è a disposizione dei familiari?

Le fattispecie previste per il certificato necroscopico e per il certificato per la cremazione che a prima vista potrebbero sembrare simili sono completamente diverse anche in termini di comportamento richiesto al medico: nel primo caso deve indicare eventuali indizi di morte dovute a reato tramite osservazione del cadavere mentre nel secondo è richiesta una attività valutativa che esclude il sospetto di reato ed è sicuramente una cosa più impegnativa e delicata e forse il medico non ha tutti gli strumenti

per farla correttamente. A titolo esemplificativo una morte accidentale per caduta dalle scale può non far emergere da parte del medico alcun sospetto di reato trattandosi di accadimento fortuito, ma escludere il sospetto di reato presuppone una valutazione diversa dovendosi chiedere il medico se è caduto dalle scale perché era distratto o perché le scale erano scivolose e mancava la segnaletica o la manutenzione non era adeguata e se si possono ravvisare responsabilità di terzi. Quando i medici sostengono che questa non è una attività medica, ma di polizia giudiziaria francamente non si capisce come dar loro torto. È capitato qualche volta che di fronte a certi casi particolari i medici non ritengano di poter fare il certificato nei termini previsti dalla legge, la procura non ritiene di dover procedere al rilascio del nulla osta stante la messa a disposizione dei familiari del cadavere e l'ufficiale di stato civile ovviamente non sa quali pesci pigliare in assenza di uno dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione e non sa cosa dire ai familiari rispetto ai quali risulta essere l'interlocutore. È pertanto necessario a volte trovare la capacità di superare con il buon senso le complicazioni o le contraddizioni che in certi casi le norme presentano e non irrigidirsi sulle proprie posizioni con il rischio che a farne le spese siano proprio i familiari del defunto con ingiustificati ritardi nella conclusione delle operazioni conseguenti al funerale in un momento delicato e carico di emotività.

Nell'ottica di evitare ai familiari addolorati per la perdita di un proprio caro un ulteriore dolore aggiuntivo provocato dai ritardi, a volte ingiustificati dovuti alle pastoie burocratiche e alle interpretazioni difformi delle norme che anziché essere chiare e *in claris non fit interpretatio*, molto spesso danno adito a un ginepraio di conflitti di competenza e di attribuzioni dal quale se ne viene fuori con l'interpretazione secondo le categorie di cui all'art. 12 delle preleggi (letterale, logica ed analogica) ma anche, e soprattutto, con il buon senso; vorrei chiudere questo articolo con un caso "da manuale" un po'

bizzarro che potrebbe essere foriero di dubbi e problemi interpretativi: l'autorizzazione alla cremazione di un nato-morto. Per definizione il nato morto non è nato vivo e quindi non è mai vissuto. Per procedere alla cremazione, non essendo previste particolari modalità, si applicano le stesse regole in atto per la cremazione di qualunque cadavere e quindi è richiesto anche il certificato medico per la cremazione. Ma potrebbe osservare il medico che deve redigere detto certificato che se uno è nato morto e quindi mai vissuto, ergo mai nato, come si fa a dichiarare che è morto e che viene escluso il sospetto di morte dovuta a reato? Il sofisma lascia ovviamente il tempo che trova, ma sta a significare che quotidianamente nell'espletamento dei nostri servizi possiamo trovarci ad affrontare situazioni nuove non previste e non contemplate che ci creano qualche imbarazzo, ma penso che in questi casi è nostro dovere, in qualità di erogatori di un pubblico servizio, cercare di trovare tempestivamente anche mediante un sereno confronto con gli altri soggetti coinvolti una soluzione, rispettosa ovviamente delle norme di legge che dia adeguate risposte ai richiedenti e non fare arenare la pratica per le difficoltà intervenute imponendo ai familiari dolenti in un momento così particolare ritardi ingiustificati o peggio ancora il ricorso a qualche organo di giustizia.

(*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*